

QUESITO N. 11-2026/C. REGIME TRANSITORIO DELLA RIFORMA DELL'AZIONE DI RESTITUZIONE

[CIVILISTICI](#)

NOTIZIARIO N 11 DEL 20 GENNAIO 2026

[MAURO LEO](#)

Si chiede se dopo il 18 dicembre 2025, data di entrata in vigore dell'art. 44 della L. 182/2025 che ha riformato gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 codice civile, in assenza dell'apertura della successione del donante, sia ricevibile un atto di opposizione alla donazione già previsto dal riformato art. 563 c.c.

La nuova disposizione innova la disciplina dell'azione di restituzione^[1] e detta una disposizione transitoria - sulla quale è in corso un approfondimento che verrà diffuso nei prossimi giorni - del seguente tenore:

“Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore”.

Il **primo periodo** di tale disposizione, facendo applicazione del principio secondo cui “la legge non dispone che per l'avvenire” (art. 11 preleggi), precisa che le nuove disposizioni si applicano alle successioni che si sono aperte dopo l'entrata in vigore della legge n. 182/2025.

Per le successioni che si sono aperte prima del 18 dicembre 2025, viene delineato un doppio regime a seconda che all'azione di riduzione o all'atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, siano o meno seguite la notifica e la trascrizione previste dalla legge.

A) Il **secondo periodo** prevede l'applicazione della vecchia disciplina (con conseguente possibilità di esercitare l'originaria azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dai donatari) in presenza di queste tre condizioni, operanti in via alternativa:

- a) se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione prima del 18 dicembre 2025;
- b) se la domanda di riduzione (è stata o verrà) notificata e trascritta entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 182/2025;
- c) che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 182/2025, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione (come era previsto dall'abrogato

ultimo comma dell'art. 563).

Si intuisce il senso dell'ultrattività della vecchia disciplina nel pieno vigore della nuova. Consentire agli eredi legittimari *de/cuius*-donante, la cui successione si era aperta prima del 18 dicembre 2025 (e dunque sotto la vigenza della vecchia disciplina), di conservare la consistenza del patrimonio ereditario agendo con l'azione di restituzione che la imminente entrata in vigore della nuova norma avrebbe loro precluso.

Per permettere ai legittimari di conseguire tale risultato, il legislatore non si è limitato a prevedere il requisito dell'apertura della successione prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ma ha anche preteso che i legittimari abbiano formalmente posto in essere uno o più atti finalizzati al recupero del bene, manifestando in modo non equivoco la volontà di far rientrare nel patrimonio ereditario i beni donati dal *de cuius*.

Vale a dire aver esercitato, notificato e trascritto, nei termini indicati, l'azione di riduzione, oppure – in alternativa - aver posto in essere, notificato e trascritto nei termini indicati (e quindi fino al 18 giugno 2026), un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione finalizzato a sospendere la decorrenza dei termini per l'esercizio dell'azione di restituzione

Riguardo all'atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, gli effetti sospensivi previsti dall'abrogato art. 563 co. 4 cod. civ. si producevano – come noto – non semplicemente a seguito della stipulazione dell'atto di opposizione, ma solo dopo la eseguita notifica e trascrizione dell'atto stesso.

Si spiega così il senso del **terzo periodo** della norma transitoria che, per consentire ai legittimari di agire con l'originaria azione di restituzione anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 182/2025, precisa che “ai fini di cui al secondo periodo” (e quindi apertasi la successione e stipulato, notificato e trascritto l'atto di opposizione alla donazione) “restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente”.

B) Il **quarto periodo**, derogando al principio generale del primo periodo, prevede l'“eventuale” applicazione retroattiva della nuova disciplina alle successioni che si sono aperte prima del 18 dicembre 2025, consentendo eccezionalmente alle nuove disposizioni di applicarsi “a fatti o rapporti sorti prima della sua entrata in vigore”, nell'ipotesi in cui i legittimari entro sei mesi da quella data, non abbiano provveduto a notificare e trascrivere l'azione di riduzione o l'atto di opposizione alla donazione.

In pratica, tale regime “di sfavore” rispetto alle successioni aperte di cui al secondo periodo, è ricollegato al fatto che nei sei mesi successivi al 18 dicembre 2025, non siano effettuate la notificazione e la trascrizione delle azioni di riduzione e di opposizione alla donazione, adempimenti che invece consentono - come precisato nel secondo periodo della norma in esame - di continuare ad applicare la vecchia disciplina pur nella vigenza della nuova.

L'inciso finale “decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore”, indica quindi il termine concesso ai legittimari per consentire loro di rientrare nel regime sub A) (applicazione della vecchia disciplina nel pieno vigore della nuova), provvedendo alle notifiche o alle trascrizioni mancanti. Qualora non si provveda in tal senso, si applicherà la nuova disciplina anche se si è in presenza di successioni apertesi prima del 18 dicembre.

Un'ultima considerazione è da riservare all'atto di rinuncia all'opposizione della donazione, già previsto dall'abrogato art. 563 co. 4 c.c., per comprendere se possa essere ricevuto dopo il 18 dicembre 2025, in presenza di una successione apertasi prima di questa data. La questione non è stata posta dal quesito ma appare comunque opportuno affrontarla per la possibilità che essa si presenti nella pratica.

Tale atto di rinuncia appare ricevibile nel caso in cui sia già stato stipulato, notificato e trascritto un atto di opposizione alla donazione prima del 18 dicembre 2025. In questo caso la rinuncia (che opererebbe quale “rinuncia successiva”) al “diritto dell'opponente”, trova fondamento nella vecchia formulazione dell'art. 563 co. 4 ancora in vigore, secondo quanto detto in precedenza sub A).

Ugualmente potrà essere ricevuto l'atto di rinuncia (“preventiva”) al diritto di fare opposizione alla donazione, se il legittimario è ancora nei termini (“entro sei mesi dalla data di entrata in vigore” della legge 182/2005) per stipulare, notificare e trascrivere l'atto stragiudiziale di opposizione, così come previsto dal secondo periodo della norma in esame. Se infatti è consentito al legittimario di esercitare il diritto (potestativo) di fare opposizione alla donazione per continuare ad applicare la vecchia disciplina, nulla vieta che lo stesso senza attendere il 18 giugno 2026, ponga in essere l'atto di rinuncia favorendo, al contrario,

l'anticipazione dell'applicazione della nuova disciplina.

In conclusione, in risposta al quesito, poiché nel caso prospettato la successione non si è ancora aperta, in assenza di tale presupposto non sarà possibile dopo il 18 dicembre 2025 ricevere l'atto di opposizione alla donazione, dovendosi fare applicazione del nuovo art. 563 del codice civile che non contempla più tale istituto.

Mauro Leo

[\[1\]](#) Per un primo commento si rinvia a G. Amadio, in CNN Notizie del 12 gennaio 2026